

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRI



Estremi approvazione:

Ottobre 2018

Arch. Antonio Roberto Migliorisi



INDICE

CAPO I - NORME GENERALI	3
Art. 1 - Ambito di applicazione	3
Art. 2 - Obiettivi.....	3
Art. 3 - Minimizzazione delle esposizioni ai campi elettromagnetici.....	4
CAPO II - LOCALIZZAZIONE E PRESCRIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI	5
Art. 4 - Criteri per la localizzazione degli impianti	5
Art. 5 - Impianti provvisori	6
Art. 6 - Rimozione, delocalizzazione e risanamento degli impianti	6
Art. 7 - Piani di rete e programmi di sviluppo	7
CAPO III - DISCIPLINA PER L'INSTALLAZIONE E LA MODIFICA DEGLI IMPIANTI	9
Art. 8 - Procedure autorizzative	9
Art. 9 - Domanda di autorizzazione e collaudo	9
Art. 10 - Attivazione degli impianti.....	10
CAPO IV - CONTROLLO, VIGILANZA E SANZIONI	11
Art. 11 - Controllo e vigilanza degli impianti.....	11
Art. 12 - Sanzioni	11
Art. 13 - Catasto degli impianti	11
CAPO V - NORME TRANSITORIE E FINALI	12
Art. 14 - Informazione	12
Art. 15 - Entrata in vigore.....	12
Art. 16 - Norma transitoria.....	12
Art. 17 - Norma finale.....	12
ALLEGATO I - CARTOGRAFIA in scala 1:10.000.....	13
ALLEGATO II - IMMOBILI PUBBLICI O DI INTERESSE PUBBLICO.....	13
ALLEGATO III - RIFERIMENTI NORMATIVI	14

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

- 1.01 Il presente Regolamento, nel rispetto della Legge 22.02.2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 08.07.2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz), del successivo Decreto Legislativo 01.08.2003 n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche), del Decreto Legge 18.10.2012 n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito con modifiche dalla Legge 17.12.2012 n. 221 e della Legge Regionale 30.03.2017 n. 12, disciplina le procedure per la localizzazione, posa in opera e modifica degli impianti per telecomunicazioni sul territorio comunale, il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione delle relative antenne e infrastrutture, il monitoraggio, la mappatura e controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento e razionalizzazione delle installazioni, al fine di assicurare la tutela ambientale e sanitaria della popolazione.
- 1.02 La disciplina dettata dal presente Regolamento si applica a tutti gli impianti radioelettrici operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti a microcelle, gli impianti mobili su carrato e gli impianti provvisori. I livelli di esposizione a campi elettrici o magnetici, o a densità di potenza elettromagnetica generati dagli impianti, non devono superare i limiti previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 08.07.2003 e successive modifiche ed integrazioni.
- 1.03 Il presente Regolamento si applica, inoltre, a tutti gli impianti di cui al comma precedente anche se realizzati da altri Enti Pubblici, Aziende per la gestione di pubblici servizi o a partecipazione statale, se non sono dichiarati necessari a garantire prestazioni di pubblica utilità. Per gli impianti a servizio delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, o interessanti la protezione civile, le disposizioni del presente Regolamento sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze del servizio espletato, individuate dalla normativa statale vigente.
- 1.04 La realizzazione degli impianti radioelettrici deve avvenire mediante l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili in modo da produrre valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.

Art. 2 - Obiettivi

- 2.01 Con il presente Regolamento il Comune, in applicazione del principio di precauzione di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della Legge n. 36/2001 e della Legge Regionale n. 12 del 30.03.2017, si intende assicurare:
- a) il corretto insediamento urbanistico degli impianti radioelettrici;

- b) la prevenzione e la tutela della popolazione dalle emissioni elettromagnetiche ;
- c) la salvaguardia dell'ambiente.

- 2.02 Per i fini di cui al precedente comma, il Regolamento detta norme per il non superamento dei limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente e per il perseguimento degli obiettivi di minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, anche con riferimento agli impianti preesistenti.
- 2.03 Il Comune promuove iniziative per una corretta informazione della popolazione.

Art. 3 - Minimizzazione delle esposizioni ai campi elettromagnetici

- 3.01 Il Comune tutela la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari. A questo scopo compie tutte le azioni e adotta tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici, anche in virtù del progresso tecnologico e delle nuove scoperte della scienza, salvaguardando la qualità dei servizi di telecomunicazione.
- 3.02 I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art. I, Comma 2 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

CAPO II - LOCALIZZAZIONE E PRESCRIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 4 - Criteri per la localizzazione degli impianti

- 4.01 L'installazione degli impianti radioelettrici deve garantire il minor impatto visivo e l'inserimento armonico con l'ambiente circostante.
- 4.02 Gli impianti radioelettrici possono essere localizzati nelle seguenti aree:
- a) nelle aree agricole;
 - b) nelle aree a verde non attrezzate delle zone industriali o artigianali;
 - c) nelle aree a parcheggi ed infrastrutture connesse alla viabilità (quali aiuole spartitraffico, rotatorie, ecc.);
 - d) nelle aree di rispetto cimiteriale, purché sia assicurata la tranquillità ed il decoro del luogo sacro;
 - e) nelle aree e negli edifici di proprietà pubblica, ad eccezione di quelli indicati nel comma successivo.
- 4.03 L'installazione degli impianti radioelettrici è vietata:
- a) negli ospedali;
 - b) nelle case di cura e di riposo;
 - c) nelle scuole di ogni ordine e grado e negli asili nido;
 - d) nei parchi-gioco e nelle aree verdi attrezzate;
 - e) negli impianti sportivi e loro relative pertinenze;
 - f) negli immobili vincolati per legge o con specifico provvedimento ai sensi del D. Lgs n. 42 del 22.01.2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- 4.04 La localizzazione degli impianti per emittenza radiofonica e televisiva è vietata sugli edifici destinati a permanenza di persone non inferiore a quattro ore ed è consentita in via prioritaria nelle zone non edificate.
- 4.05 In deroga a quanto previsto al precedente comma 4.03 è consentito installare impianti diversi da quelli per emittenza radiofonica e televisiva negli impianti sportivi e nei parcheggi degli ospedali, purché il centro elettrico sia almeno 15 ml più alto del piano di calpestio più elevato entro un raggio di 100 ml in pianta.
- 4.06 Le limitazioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per gli impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e per gli impianti dedicati ad emergenze sanitarie e di protezione civile.
- 4.07 Al fine di ridurre gli impatti visivi è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni, o quantomeno all'interno di siti comuni, ottimizzando l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi con l'obiettivo di ridurre il numero dei siti complessivi e razionalizzare la distribuzione per una migliore tutela ambientale e sanitaria della popolazione.
- 4.08 E' vietata l'installazione di qualsiasi tipo di pubblicità o insegne sugli impianti

radioelettrici, sui supporti o sulle recinzioni.

- 4.09 Nelle aree non edificate, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:
- a) privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;
 - b) evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili.

Art. 5 - Impianti provvisori

- 5.01 Possono essere rilasciate autorizzazioni per installazioni provvisorie di impianti per le finalità di cui al successivo comma del presente articolo e previo parere favorevole dell'ARPAM competente territorialmente per un tempo non superiore a sessanta giorni.
- 5.02 E' possibile procedere all'installazione di impianti mobili temporanei esclusivamente nei seguenti casi, debitamente comprovati dall'operatore:
- a) eventi di carattere sociale, ricreativo, sportivo, culturale di particolare rilevanza;
 - b) esecuzione di prove tecniche di copertura e trasmissione radioelettriche, sviluppo di nuove tecnologie.
- 5.03 È consentita, su richiesta dell'operatore, una proroga di ulteriori trenta giorni. Trascorso il predetto termine, il gestore è tenuto a rimuovere l'impianto.
- 5.04 Fermo restando le prescrizioni ed il divieto di localizzazione di cui al precedente articolo 4, il Comune può comunque individuare una diversa collocazione degli impianti.
- 5.05 Sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni gli impianti temporanei attivati per emergenze sanitarie, per esigenze di protezione civile ed in genere per esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Detti impianti possono essere attivati per il periodo di tempo stabilito dalle Autorità competenti in materia, applicando comunque i principi di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.

Art. 6 - Rimozione, delocalizzazione e risanamento degli impianti

- 6.01 Il Comune dispone la rimozione degli impianti quando:
- a) gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune, ovvero nelle aree, su fabbricati, su immobili dove è vietata la localizzazione ai secondo quanto previsto dal presente Regolamento comunale, ad eccezione degli impianti attivati per emergenze sanitarie, per esigenze di protezione civile ed in genere per esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;
 - b) è accertata l'impossibilità di garantire il rispetto del principio di minimizzazione

- attraverso le azioni di risanamento;
- c) in accordo con i gestori qualora vengano individuate aree più idonee.
- 6.02 Gli impianti radioelettrici e le relative pertinenze sono rimossi a cura del gestore, ripristinando lo stato dei luoghi a proprie cura e spese, entro tre mesi successivi alla scadenza della concessione ministeriale ove la stessa non venga rinnovata o trasferita ad altra società concessionaria subentrante.
- 6.03 Gli obblighi di cui al precedente comma si applicano anche nelle ipotesi in cui l'impianto sia disattivato prima della scadenza della concessione ministeriale e nei casi in cui il titolo contrattuale, che ha consentito l'installazione, abbia esaurito la propria efficacia.
- 6.04 A seguito delle verifiche effettuate dall'ARPAM, il Comune, in caso di superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità di cui al presente Regolamento, ordina le azioni di risanamento necessarie nel rispetto dei criteri di riduzione a conformità stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.
- 6.05 Le azioni di risanamento sono disposte dal Comune, previo parere dell'ARPAM, entro trenta giorni dall'accertamento del superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità, stabilendo tempi e modalità di attuazione. Possono prevedere la delocalizzazione degli impianti e sono attuate a cura e spese dei gestori.
- 6.06 Qualora le azioni di risanamento non possono garantire il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, il Comune provvede alla delocalizzazione degli impianti con oneri a carico dei gestori. Nel caso in cui si renda necessario procedere alla delocalizzazione in un comune diverso da quello dove sono installati gli impianti, si provvede d'intesa tra i comuni interessati.
- 6.07 L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali, e secondo i criteri del presente Regolamento.

Art. 7 - Piani di rete e programmi di sviluppo

- 7.01 Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici nel territorio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno e comunque entro un anno dall'approvazione del presente Regolamento, i gestori delle reti di telefonia mobile interessati trasmettono al Comune, anche su supporto informatico, il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare o modificare nell'anno solare successivo. La trasmissione annuale non è dovuta qualora i gestori ed i titolari di impianti non intendono apportare modifiche ai piani e programmi relativi all'anno precedente.
- 7.02 I piani di rete ed i programmi di sviluppo, oltre all'individuazione degli impianti radioelettrici esistenti, propongono le aree per nuove localizzazioni dei medesimi, nonché le modifiche di quelli esistenti, fermo restando le prescrizioni e le limitazioni

di cui all'art. 4 del presente Regolamento. Il programma annuale di installazione deve indicare quali tecnologie si intendono utilizzare su ognuno degli impianti e deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica, che può essere integrata dai gestori o su richiesta del Comune:

- a) cartografia con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale;
- b) cartografia con l'individuazione delle aree di ricerca o eventuali siti puntuali per la localizzazione di nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti che si intendono realizzare nei successivi dodici mesi.

- 7.03 I piani di rete ed i programmi di sviluppo, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 152/2006, qualora ne ricorrano le condizioni, sono sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica o screening VAS secondo le linee guida di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 1813 del 21.12.2010.
- 7.04 I Comuni, sulla base delle informazioni contenute nei piani di rete e nei programmi di sviluppo, promuovono iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione degli impianti, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici.
- 7.05 La presentazione dei piani di rete e dei programmi di sviluppo costituisce condizione indispensabile per l'installazione di nuovi impianti disciplinati dalla L.R. 12/2017 e per la realizzazione di modifiche diverse da quelle di cui all'articolo 87ter del D. Lgs. 259/2003, tranne casi di delocalizzazione di impianti in siti ove ne esistono altri e casi di sopravvenuta urgenza, motivata e documentata.
- 7.06 Il programma annuale, se presentato, annulla e sostituisce il precedente. La mancata presentazione del programma entro la scadenza indicata di cui al comma 7.01 preclude all'operatore la possibilità di realizzare nell'anno di riferimento nuovi impianti non contemplati nei precedenti atti di programmazione.

CAPO III - DISCIPLINA PER L'INSTALLAZIONE E LA MODIFICA DEGLI IMPIANTI

Art. 8 - Procedure autorizzative

- 8.01 L'installazione e la modifica degli impianti radioelettrici sono soggette alle procedure abilitative previste dagli articoli 87 e seguenti del D. Lgs. 259/2003, nonché alla procedura semplificata di cui all'articolo 35 della legge 15 luglio 2011, n. 111 (Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria")¹.
- 8.02 Fermo restando il parere tecnico dell'ARPAM, ove previsto dalle disposizioni statali vigenti in materia, il Comune è l'ente locale competente per le procedure abilitative di cui al comma precedente.
- 8.03 Il titolo abilitativo si forma nell'ambito di un procedimento in cui è verificata la compatibilità edilizia, urbanistica e paesaggistico-ambientale.
- 8.04 Per gli impianti soggetti alla procedura semplificata di cui all'articolo 35 della Legge 111/2011, il Comune territorialmente competente può adottare provvedimenti di modifica e delocalizzazione dei medesimi, previa consultazione dei gestori e dei titolari interessati, individuando soluzioni alternative, senza pregiudicare la funzionalità delle reti di radiotelecomunicazioni.

Art. 9 - Domanda di autorizzazione e collaudo

- 9.01 Al fine di ottenere l'autorizzazione all'installazione degli impianti, i gestori devono presentare al Comune la seguente documentazione:
- a) scheda tecnica dell'impianto;
 - b) estratto dello stralcio cartografico dell'area per la localizzazione;
 - c) estratto del P.R.G. dell'area interessata;
 - d) estratto catastale;
 - e) planimetria aggiornata dell'area circostante l'impianto con l'individuazione degli immobili siti nell'area interessata all'installazione dell'impianto fino ad un raggio di 250 ml, con indicate l'altezza e la destinazione d'uso degli immobili;
 - f) documentazione fotografica ripresa dai vertici dei coni ottici più significativi;
 - g) relazione tecnica a firma di un progettista abilitato;
 - h) A.I.E. (Analisi di Impatto Elettromagnetico) di progetto redatta ai sensi della normativa vigente in materia;
 - i) pratica tecnica attestante i livelli di campo elettromagnetici sul territorio anche con l'ausilio di elaborazioni grafiche in pianta ed in sezione delle simulazioni di installazione;
 - j) valutazione tecnica attestante il rispetto dei limiti di inquinamento acustico prodotto dalla messa in esercizio degli impianti;

¹ Vedi Allegato III - Riferimenti normativi.

k) segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto.

- 9.02 Le strutture di sostegno e di fondazione per la messa in opera degli impianti devono rispettare la normativa di cui al D.M. 17.01.2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni), nonché quanto disposto dal D.P.R. 380/2001.
- 9.03 Il gestore è tenuto a presentare al Comune, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, un certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori attestante la conformità dell'impianto rispetto al progetto autorizzato.
- 9.04 L'attivazione dell'impianto è subordinata alla presentazione di un certificato di collaudo funzionale, eseguito da un tecnico abilitato, attestante che l'impianto realizzato, verificato in condizioni di esercizio, è conforme alle caratteristiche dichiarate in progetto e che non supera i limiti prescritti dalla normativa vigente.

Art. 10 - Attivazione degli impianti

- 10.01 Ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della Legge 36/2001, i gestori degli impianti di cui alle lettere h) ed l) del comma 1 dell'articolo 3 della medesima legge², a qualunque titolo legittimati, provvedono ad applicare entro novanta giorni dall'installazione o modifica dei medesimi, in luogo accessibile e visibile, un cartello informativo contenente, in particolare, i dati identificativi del gestore e gli estremi del titolo abilitativo.
- 10.02 Per ciascun impianto legittimato secondo le modalità del presente Regolamento, il gestore fornisce, entro quindici giorni dall'attivazione del medesimo, apposita comunicazione di entrata in esercizio al Comune competente per territorio e all'ARPAM, con l'indicazione dei sistemi effettivamente attivati.
- 10.03 L'ARPAM provvede alla verifica dei livelli di esposizione previsti dalla normativa statale vigente entro sessanta giorni dalla suddetta comunicazione. Qualora da tale verifica risultino livelli di esposizione almeno pari al 75 per cento di quelli prescritti, l'ARPAM provvede ad effettuare un ulteriore controllo nei dodici mesi successivi. Tale verifica non è necessaria qualora, entro 600 metri in pianta dal luogo di installazione, per gli impianti di emittenza radiofonica e televisiva, e 300 metri in pianta, per tutti gli altri impianti radioelettrici, non siano presenti luoghi ove si applica il valore di attenzione o l'obiettivo di qualità.
- 10.04 Nell'ipotesi in cui nella comunicazione di cui al comma 10.02 venga dichiarato l'utilizzo di una potenza inferiore rispetto a quella autorizzata, il gestore, entro i dodici mesi successivi alla comunicazione, può aumentare detta potenza sino al limite massimo autorizzato, previa ulteriore comunicazione. Decorso tale termine in assenza della ulteriore comunicazione, l'impianto è autorizzato per la potenza inferiore dichiarata ai sensi del citato comma 10.02.

² Vedi Allegato III - Riferimenti normativi.

CAPO IV - CONTROLLO, VIGILANZA E SANZIONI

Art. 11 - Controllo e vigilanza degli impianti

- 11.01 Il Comune esercita le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale degli impianti installati, con il supporto tecnico dell'ARPAM, anche su richiesta dell'ARPAM medesima secondo le modalità contenute nell'articolo 14 della Legge 36/2001.

Art. 12 - Sanzioni

- 12.01 In caso di inosservanza alle prescrizioni ed ai contenuti del presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dall'art. 18 delle L.R. 12/2017 e dalla normativa statale vigente in materia³.
- 12.02 Nel caso di installazioni di impianti avvenute in assenza di regolari titoli abilitativi, si applicano, altresì, le sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001 "Testo Unico dell'Edilizia".

Art. 13 - Catasto degli impianti

- 13.01 Il catasto regionale degli impianti radioelettrici è istituito nelle forme previste dall'art. 9 della L.R. 12/2017 e contiene i dati e le informazioni di cui al D.M. 13.02.2014 (Istituto del Catasto Nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate) relativi agli impianti ubicati nel territorio regionale.
- 13.02 I gestori degli impianti radioelettrici preesistenti all'entrata in vigore della L.R. 12/2017 trasmettono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, al Comune competente e all'ARPAM i dati tecnici e localizzativi degli impianti, fornendo le indicazioni contenute nel Modello B dell'Allegato 13 del D. Lgs. 259/2003, ai fini dell'aggiornamento del Catasto regionale.
- 13.03 Il Comune collabora con la Regione e con l'ARPAM per l'aggiornamento del catasto regionale degli impianti installati nel proprio territorio.
- 13.04 I gestori, al fine dell'aggiornamento del catasto regionale, sono tenuti a presentare al Comune o all'Ente competente, se individuato dalla vigente normativa in materia, entro sessanta giorni dalla messa in esercizio degli impianti, apposita dichiarazione contenente la scheda tecnica dell'impianto, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la relativa localizzazione.

³ Per l'applicazione delle sanzioni vedi Allegato III - Testo art. 18 L.R. 12/2017.

CAPO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 14 - Informazione

- 14.01 Il Comune promuove, nel rispetto delle forme previste dalle leggi statali e regionali, le iniziative di informazione e divulgazione alla cittadinanza dell'attività di vigilanza e monitoraggio compiuta sugli impianti installati nel proprio territorio, nelle forme ritenute più idonee.

Art. 15 - Entrata in vigore

- 15.01 Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate le eventuali disposizioni regolamentari in precedenza emanate in materia e con lo stesso in contrasto.
- 15.02 Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno in cui la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale è resa esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e sue modifiche ed integrazioni.

Art. 16 - Norma transitoria

- 16.01 Sono fatti salvi i titoli abilitativi relativi all'installazione di impianti radioelettrici adottati o rilasciati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
- 16.02 Per tutti i casi diversi da quelli di cui al precedente comma, compreso le istanze in fase istruttoria, i progetti per l'installazione di impianti radioelettrici debbono essere esaminati sulla base di quanto previsto nel presente Regolamento e, qualora sia necessario, dovranno essere opportunamente modificati ed adeguati in relazione alle previsioni delle norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 17 - Norma finale

- 17.01 Qualsiasi provvedimento emanato dallo Stato o dalla Regione, che comporta la modifica della normativa vigente, prevarrà, in caso di contrasto, sulle presenti norme regolamentari e si intenderà automaticamente recepito dal presente Regolamento.

ALLEGATO I - CARTOGRAFIA in scala 1:10.000**ALLEGATO II - IMMOBILI PUBBLICI O DI INTERESSE PUBBLICO**

IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA			
IMMOBILE	UBICAZIONE	FOGLIO	PARTICELLA
Terreno	C.da L'Immacolata	13	346
Terreno	C.da Salti	14	81 - 204
Terreno	C.da Pozza	20	9 - 348 - 355 - 356 - 267
Terreno	C.da Pianello	20	199
Sede Comunale	Via Roma, 47	15	47
Teatro Comunale	Via San Nicola, 17	15	146
Torre Civica	Via del Castello, 1	15	121
Edificio ex Comune	P.zza Angeletti	15	276
Complesso di San Nicola	Via San Nicola, 17	15	G
Scuola elementare e media	Via Roma, 49	15	278
Palestra Comunale	Via Roma, 49	15	278
Mercato coperto	Via Collegiata	15	299
Ex Mattatoio	C.da Salti	14	139
Impianti Sportivi	C.da Salti	14	37
Condominio di Via Andriolo	Via Andriolo	15	122
Mura Urbiche			

IMMOBILI VINCOLATI - D. LGS 42/2004			
IMMOBILE	UBICAZIONE	FOGLIO	PARTICELLA
Sede Comunale	Via Roma, 47	15	47
Teatro Comunale	Via San Nicola, 17	15	146
Torre Civica	Via del Castello, 1	15	121
Edificio ex Comune	P.zza Angeletti	15	276
Complesso di San Nicola	Via San Nicola, 17	15	G
Scuola elementare e media	Via Roma, 49	15	278
Chiesa San Salvatore	Via Collegiata	15	B
Casa di Riposo l'Immacolata	C.da Immacolata	13	103
Ex Chiesa Madonna delle Rose	Via Roma, 49	15	278
Chiesa San Michele	Via Roma	15	87
Mura Urbiche			

ALLEGATO III - RIFERIMENTI NORMATIVI

Ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs 259/2003, l'installazione di impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione degli stessi è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune previo accertamento da parte dell'ARPAM della compatibilità del progetto con i limiti normativi di esposizione ai campi elettromagnetici. Nel caso di impianti con potenza non superiore a 20 watt è sufficiente la Segnalazione Certificata di Inizio Attività. L'istanza di autorizzazione (modello A dell'Allegato 13 al D. Lgs 259/2003) e la SCIA (modello B dell'Allegato 13 al D. Lgs 259/2003) vengono inviate entrambe al Comune e all'ARPAM.

Ai sensi dell'art. 87bis del D. Lgs 259/2003, nel caso di installazione di apparati UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o modifica delle caratteristiche trasmissive, è sufficiente la Segnalazione Certificata di Inizio Attività. L'articolo si applica "non solo alla tecnologie cosiddette a larga banda mobile ma anche a quelle diverse e antecedenti se utilizzate per implementare la rete di banda larga mobile" (parere MISE Prot. 88880 del 7/11/2011).

Ai sensi dell'art. 87ter del D. Lgs 259/2003, le sole modifiche dimensionali degli impianti che comportino aumenti di altezze non superiori a 1 metro e aumenti delle superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, necessitano di una semplice autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti da inviare al Comune contestualmente all'attuazione dell'intervento.

Ai sensi dell'art. 35 del D.L. 98/2011, comma 4, al fine di agevolare la diffusione della banda ultralarga in qualsiasi tecnologia, sono soggette ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento al Comune e all'ARPAM, le installazioni e modifiche di impianti con potenza massima non superiore a 10 watt e dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadri. Il Sistema delle Agenzie Ambientali ha definito (Delibera Consiglio Federale 25/10/2012) il contenuto minimo della documentazione da trasmettere ritenuta necessaria comprendente l'indicazione precisa del punto di installazione, la scheda radioelettrica dell'apparato e tutte le informazioni necessarie ad una corretta valutazione del relativo impatto elettromagnetico.

Ai sensi dell'art. 35 del D.L. 98/2011, comma 4bis, al fine di agevolare la diffusione della banda ultralarga in qualsiasi tecnologia, l'installazione e l'attivazione di apparati di rete con potenza massima trasmessa in uplink non superiore a 100 mW e dal una potenza in antenna in downlink non superiore a 5 watt, e aventi un ingombro fisico non superiore ai 20 litri, possono essere effettuate senza alcuna comunicazione.

Art. 3, comma 1, della Legge 36/2001:

- Lettera h) Stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;
- Lettera l) Impianto fisso per radiodiffusione: è la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica.

Art. 18 L.R. 12/2017 (Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'installazione o la modifica di un impianto radioelettrico in assenza del titolo legittimante prescritto comporta, oltre all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 8 mila euro a 80 mila euro, la rimozione del medesimo impianto con ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese dei gestori.
2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 15, comma 4, della legge 36/2001, l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel titolo legittimante è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5 mila euro a 50 mila euro.
3. L'omessa trasmissione della dichiarazione di cui all'articolo 5 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2 mila euro a 20 mila euro.

4. L'inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 12 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 3 mila euro a 30 mila euro.
5. Il mancato invio della documentazione di cui all'articolo 15 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2 mila euro a 20 mila euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione previsti da questa legge ovvero il mancato rispetto dei limiti e dei tempi previsti per l'attuazione delle azioni di risanamento di cui all'articolo 14 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 15, comma 1, della legge 36/2001, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del d.l. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 221/2012.
7. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, della legge 36/2001, per le sanzioni previste da questa legge non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
8. Per quanto non previsto, si applica la legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).